



Provincia di
Bergamo

Determinazione Dirigenziale

Numero **1829** Reg. Determinazioni

Registrato in data **11/08/2022**

AMBIENTE

AIA

Dirigente: **IMMACOLATA GRAVALLESE**

OGGETTO

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA IN MODALITÀ SINCRONA E RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FLYDECO S.R.L. PER L'IMPIANTO SITO IN TREVIGLIO, IN VIA UGO LA MALFA SNC DA REGIONE LOMBARDIA CON DECRETO N. 12162 DEL 19.10.2007 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO CON DECRETO REGIONALE N. 5945 DEL 15.06.2009 E CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 2245 DELL'11.08.2011.

IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 19 dell' 08/02/2022 con il quale è stata data conferma dell'incarico di segretario generale della provincia di Bergamo alla sottoscritta dott.ssa Immacolata Gravallese;

RICHIAMATE le disposizioni interne del 30 giugno 2017 e dell'8 agosto 2019 sulla base delle quali, in caso di assenza dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono assunti dal Segretario Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Ambiente, ing. Sara Mazza, sarà assente dall'8 al 12.08.2022;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”,
- il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
- il D.Lgs.46/2014;

VISTA la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”- come modificata dalla Legge Regionale n 12/2007, la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2: “la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)...”;
- art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTE INOLTRE:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicata in GUUE il 17.08.2018;
- la d.g.r. della Regione Lombardia n. 3398 del 20.07.2020 - indirizzi per l'applicazione delle Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.);

RICHIAMATO il Decreto n. 12162 del 19.10.2007 successivamente modificato ed integrato dal Decreto n. 5945 del 15.06.2009 con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato l'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n° 59 a Flydeco S.r.l. per l'impianto sito in Treviglio, in via Ugo La Malfa snc e la successiva modifica apportata dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 2245 dell'11.08.2011;

DATO ATTO CHE:

- in seguito alla pubblicazione sulla GUUE della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti e all'emanazione delle linee di indirizzo in merito approvate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398, FLYDECO s.r.l. con nota agli atti provinciali al prot. 67572 del 14.12.2020, integrata con nota in atti provinciali al prot. 13296 del 3.03.2021 e con nota in atti provinciali al prot. 33101 del 4.06.2021, ha trasmesso domanda di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A) ex art 29-octies del D. Lgs 152/06 e s.m.i dell'AIA di cui è in possesso l'impianto di depurazione di rifiuti di Treviglio;
- il Servizio AIA della Provincia di Bergamo con nota prot. 36175 del 17.06.2021:
 - ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui è in possesso Flydeco S.r.l. per l'impianto di Treviglio;
 - ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 s.m.i.;
 - ha richiesto agli Enti di indicare la necessità di acquisire integrazioni documentali o chiarimenti necessari, anticipando che sarebbe stata in tal caso inviata un'unica richiesta alla Ditta;
 - ha anticipato di ritenere necessario acquisire informazioni di dettaglio circa le verifiche che saranno effettuate e gli accorgimenti che saranno adottati per garantire il costante rispetto del BAT AEL previsto per la concentrazione di Ni allo scarico in fognatura oltre alle analisi effettuate su campioni prelevati all'emissione E nel primo semestre 2021;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nei termini di cui al comma 4 dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006;
- ATO Bergamo con nota in atti provinciali al prot. 53140 del 20.09.2021 ha inviato la nota di osservazioni del Gestore Cogeide S.p.A. del 17.09.2021 prot. 5916/21;
- il Servizio AIA della Provincia di Bergamo con nota prot.54120 del 23.09.2021 ha richiesto alla Ditta di integrare la documentazione fornita con quanto indicato da COGEIDE S.p.A. e con altre informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria;
- COGEIDE S.p.A. con nota in atti provinciali al prot. 63424 del 9.11.2021 ha trasmesso un nuovo parere, modificando ed aggiornando parzialmente il parere precedentemente trasmesso;
- Flydeco S.r.l., dopo aver richiesto proroga con nota in atti provinciali al prot. 63079 dell'8.11.2021, con nota in atti provinciali al prot. 69106 del 3.12.2021 ha trasmesso le informazioni richieste;
- ARPA Bergamo con nota in atti provinciali al prot. 30228 del 23.05.2022 ha trasmesso la relazione finale di visita ispettiva effettuata presso l'impianto da marzo 2022;
- il Servizio AIA della Provincia di Bergamo con nota prot. 35125 del 16.06.2022 ha quindi convocato la Conferenza dei Servizi decisoria per il 30.06.2022;
- Flydeco S.r.l., successivamente alla convocazione della Conferenza:
 - con nota in atti provinciali al prot. 36659 del 23.06.2022 ha trasmesso il "Manuale di Gestione per il monitoraggio delle emissioni nell'acqua da installazioni che effettuano attività di trattamento rifiuti liquidi ai sensi della Decisione UE 2018/1147";
 - con nota in atti provinciali al prot 37368 del 28.06.2022 ha comunicato il cronoprogramma dell'installazione del nuovo misuratore di portata, del Sistema di raccolta analisi e trasmissione dei dati;
- la Conferenza dei Servizi del 30.06.2022, come risulta dal relativo verbale:
 - ha preso atto che dalla verifica della Ditta non è emersa la presenza di criteri localizzativi escludenti di cui al Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con DGR n. X/1990 del 20.6.2014, che sono stati aggiornati con DGR n. X/7860 del 12.2.2018 ed integrati

- dai criteri aggiuntivi proposti dalla Provincia di Bergamo ed approvati con DGR n. XI/119 del 14.5.2018;
- ha poi fatto riferimento ai principali dati di funzionamento dell'impianto riportati nella relazione tecnica trasmessa dalla Ditta, dando atto che tali dati sono stati anche valutati da ARPA nella recente visita ispettiva ordinaria, non rilevando particolari criticità;
 - ha esaminato la conformità dell'installazione alle BAT conclusions;
 - dopo approfondita discussione, ha concluso positivamente il riesame, stabilendo che avrebbe avuto valenza di rinnovo dell'autorizzazione, come disposto dall'art.29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.. E' stato deciso che la Provincia di Bergamo avrebbe aggiornato l'allegato tecnico come stabilito dalla Conferenza;
 - successivamente Flydeco S.r.l. :
 - con nota in atti provinciali al prot. 44232 del 29.07.2022 ha fornito informazioni circa gli interventi di pulizia del tratto di fognatura di via Ugo La Malfa effettuati e in programma;
 - con nota in atti provinciali al prot. 44238 del 29.07.2022 ha trasmesso la richiesta analisi statistica dei dati ottenuti negli anni in relazione al parametro "Idrocarburi totali" (argomentando la stabilità nel tempo del parametro) e la revisione della Scheda di caratterizzazione del rifiuto, Allegato 1 alla scheda di caratterizzazione del rifiuto: attribuzione classe/i di pericolo, Istruttoria tecnica del rifiuto, in adeguamento ai contenuti della dgr 3398/2020;

DATO ATTO che:

- le prescrizioni tecniche contenute nell'aggiornamento dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale di cui la Ditta è in possesso, parte integrante del presente atto, sono in linea con quanto stabilito dalla Conferenza dei Servizi del 30.06.2022, sono state individuate con riferimento alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili applicabili al ciclo produttivo dell'Azienda (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e che l'istruttoria ha tenuto conto delle linee guida regionali emanate con dgr 3398 del 20.07.2020;
- nell'aggiornamento dell'allegato tecnico all'autorizzazione è riportata anche la descrizione di alcune modifiche non sostanziali non comportanti aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente comunicate dalla Ditta ed assentite dalla Provincia di Bergamo;

DATO ATTO che Flydeco S.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori per il riesame e si è impegnata a ricalcolare gli oneri dovuti entro il 31.08.2022 sulla base del Piano di Monitoraggio approvato dalla Conferenza, con i criteri di cui alla dgr 4626 del 28.12.2012, e a versare contestualmente eventuali differenze;

VISTA la richiesta effettuata dalla Provincia in data 14.02.2022 al Ministero dell'Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia – in merito alla normativa antimafia;

VISTE le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 445/2000), trasmesse da Flydeco S.r.l. con nota in atti provinciali al prot 43332 del 26.07.2022, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 hanno dichiarato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. L.vo 06/09/2011 n. 159;

RICHIAMATI il comma 13 dell'art. 29 quater e il comma 8 dell'art 29 decies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dispongono, rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico da parte dell'Autorità Competente sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni richieste dalle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e in possesso della medesima Autorità;

RITENUTO opportuno riesaminare ai sensi dell'art 29 octies l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Flydeco S.r.l. con Decreto regionale n. 12162 del 19.10.2007 s.m.i. per l'impianto sito in Treviglio, in via Ugo La Malfa snc, integrando il relativo Allegato Tecnico;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

ADOTTA LA SEGUENTE

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Flydeco S.r.l. per lo stabilimento in Comune di Treviglio, in via Ugo La Malfa snc .

In esito a detta determinazione è concluso il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Flydeco S.r.l. per lo stabilimento in Comune di Treviglio, in via Ugo La Malfa snc , alle condizioni specificate nell'allegato tecnico al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, il quale integra l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a Flydeco S.r.l. da Regione Lombardia con Decreto n. 12162 del 19.10.2007 successivamente modificato ed integrato dal la stessa Regione con Decreto 5945 del 15.06.2009 e dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. 2245 dell'11.08.2011.

Sono confermate integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le disposizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia con Decreto n. 12162 del 19.10.2007 s.m.i..

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente determinazione.

Ai fini di cui sopra si dispone che la presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all'approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Si fa presente che, ai sensi dei commi 3, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 29-octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

- comma 3: il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
- comma 4: il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;

- comma 5: nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
- comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
- comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

Flydeco S.r.l. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla presentazione alla Provincia di Bergamo:

- di una nuova appendice alla garanzia fidejussoria n 705204 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia Euroinsurance srl di Milano in data 15.06.2015 a favore della Provincia di Bergamo, che ne estenda la validità all'11.08.2035 (12 anni +1 dalla data della presente Determinazione) e che ne rapporti la validità anche a quanto previsto dal presente atto;
- o, in alternativa, di una nuova polizza fideiussoria di importo pari a € 516.353,46 con scadenza all'11.08.2035 (12 anni +1 dalla data della presente Determinazione). La fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 s.m.i..

In difetto saranno avviate le procedure per la revoca dell'autorizzazione, come previsto dalla d.g.r. 19461/04 s.m.i..

Entro 30 giorni dalla scadenza del Certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 (entro 30 giorni dal 07.03.2025), la ditta dovrà fornire documentazione attestante la rinnovata validità del certificato di conformità. Successivamente dovranno essere presentate le periodiche attestazioni di vigenza della Certificazione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 entro 30 giorni dalla loro acquisizione.

In caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di validità/vigenza della suddetta certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare delle singole polizze fidejussorie per l'intero valore.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nel caso in cui le verifiche antimafia effettuate dessero esito positivo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Provincia di Bergamo, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti.

Allegato

IL Segretario Generale

d.ssa Immacolata Gravallese
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo
82/2005 e norme collegate